

(INFS) *aggiungere le seguenti*: che può fissare ulteriori condizioni e prescrizioni limitative.

1. **1257.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole*: fauna selvatica (INFS) *aggiungere le seguenti*: e del parere vincolante adottato all'unanimità o a maggioranza dal consiglio del dipartimento competente per la zoologia di tutte le università degli studi esistenti nella Regione interessata, o, se mancante, di tutte le università degli studi esistenti nelle Regioni confinanti.

1. **1258.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole*: fauna selvatica (INFS) *aggiungere le seguenti*: e dell'Unione zoologica italiana (Uzi)

1. **1264.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole*: fauna selvatica (INFS) *aggiungere le seguenti*: e del nulla osta del consiglio del dipartimento competente per la zoologia di tutte le università degli studi della regione interessata.

1. **1265.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, dopo le parole*: fauna selvatica (INFS) o *aggiungere le seguenti*: solo se necessario per particolari situazioni locali.

1. **1262.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, sopprimere le parole*: o gli istituti riconosciuti a livello regionale.

- \*1. **1259.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, sopprimere le parole*: o gli istituti riconosciuti a livello regionale.

- \*1. **1387.** Rocchi, Grillini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole*: o gli istituti riconosciuti a livello regionale, *con le seguenti*: e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalle regioni.

1. **1260.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire le parole*: gli istituti *con le seguenti*: le istituzioni di ricerca ornitologica.

1. **1263.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole*: gli istituti *aggiungere le seguenti*: entro 20 giorni.

1. **1244** Bulgarelli.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole*: gli istituti *aggiungere la seguente*: faunistici.

1. **1245.** Bulgarelli

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire la parola*: riconosciuti *con le seguenti*: individuati dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio.

1. **1246.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: riconosciuti aggiungere le seguenti: con decreto ministeriale.*

1. **1247.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: riconosciuti aggiungere la seguente: anche.*

1. **1248.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire le parole: a livello regionale con le seguenti: dal Presidente della Regione.*

1. **1249.** Bulgarelli Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: a livello aggiungere le seguenti: nazionale o.*

1. **1250.** Bulgarelli Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: a livello aggiungere le seguenti: provinciale o.*

1. **1251.** Bulgarelli Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire la parola: regionale con la seguente: nazionale.*

1. **1252.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire la parola: regionale con le seguenti: di città metropolitana.*

1. **1253.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: livello regionale aggiungere le seguenti: e gli Osservatori ambientali, che le regioni debbono istituire entro sei mesi.*

1. **1274.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: livello regionale aggiungere le seguenti: prioritariamente con l'obiettivo del rispetto degli equilibri ambientali.*

1. **1275.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: livello regionale aggiungere le seguenti: ai fini dell'emissione di un nulla osta vincolante per la regione.*

1. **1276.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire le parole da: e non possono fino alla fine del periodo, con il seguente periodo: Le deroghe non comprendono le specie migratorie, le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 nonché le specie per le quali sia dichiarata la diminuzione della consistenza numerica.*

1. **1277.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire le parole: e non possono avere comunque, con le seguenti: fermo restando l'obbligo che nelle deroghe sia inserito esplicitamente il divieto di uccisione a fini di diporto e sia escluso che abbiano.*

1. **1278.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire la parola: e con la seguente: nonché.*

1. **1261.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire le parole: e non possono con le seguenti: e non devono.*

1. **1279.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: e non, aggiungere le seguenti: devono comprendere le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 nonché«.*

1. **1280.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: non possono, aggiungere le seguenti: comprendere le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e non possono.*

1. **1281.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: non possono, aggiungere la seguente: tassativamente.*

1. **1282.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: non possono, aggiungere la seguente: obbligatoriamente.*

1. **1283.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: non possono, aggiungere le seguenti: sempre e.*

1. **1285.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3 sostituire le parole: avere comunque ad oggetto con la seguente: ricomprendere.*

1. **1284.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3 sostituire la parola comunque con la seguente: quantunque.*

1. **1286.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: comunque aggiungere le seguenti: secondo quanto stabilito.*

1. **1287.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: comunque aggiungere le seguenti: , in base ad apposite*

disposizioni da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente disposizione.

1. **1288.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire le parole: ad oggetto con le seguenti: intenti concernenti.*

1. **1289.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: specie migratrici nonché.*

1. **1290.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997 e.*

1. **1291.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: esemplari uccisi, catturati o acquistati illecitamente e*

1. **1292.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: animali detenuti illegalmente o.*

1. **1293.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto,*

*aggiungere le seguenti: uccelli cacciati in violazione alle norme nazionali e comunitarie.*

1. **1294.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: specie minacciate di estinzione nonché.*

1. **1295.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: specie migratorie, nonché.*

1. **1296.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: in modo particolare,.*

1. **1297.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: sempre e comunque.*

1. **1298.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire la parola: specie, con la seguente: razze.*

1. **1299.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: specie, aggiungere le seguenti: di avifauna.*

1. **1300.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: specie, aggiungere le seguenti: migratrici, nonché specie.*

1. **1301.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: specie, aggiungere la seguente: animali.*

1. **1302.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: specie, aggiungere la seguente: vegetali.*

1. **1303.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire le parole: la cui con le seguenti: migratorie o specie, nonché sottospecie, delle quali si sospetti che la.*

1. **1304.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire la parola: consistenza con le seguenti: densità di popolazione.*

1. **1305.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: la cui consistenza aggiungere le seguenti: e ricchezza.*

1. **1306.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: la cui consistenza aggiungere le seguenti: e grandezza.*

1. **1307.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire la parola: numerica con la seguente: algebrica.*

1. **1308.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: ed in particolare del contingente dei riproduttori.*

1. **1309.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: nel territorio nazionale.*

1. **1310.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: in Europa.*

1. **1311.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: nelle regioni italiane.*

1. **1312.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: su base interregionale.*

- 1. 1313.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: dichiarata da atti o provvedimenti nazionali e comunitari.*

- 1. 1314.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: espressa dall'Istituto per la fauna selvatica (INFS).*

- 1. 1315.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: denunciata complessivamente a livello comunitario.*

- 1. 1316.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti:*

- 1. 1317.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: calcolata in ogni regione.*

- 1. 1318.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, sostituire le parole: in grave*

*diminuzione con le seguenti: segnalata in diminuzione in qualunque paese europeo.*

- 1. 1389.** Rocchi, Grillini.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sopprimere la parola: grave.*

- \*1. 1320.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, sopprimere la parola: grave.*

- \*1. 1388.** Rocchi, Grillini.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sopprimere la parola: grave.*

*Conseguentemente dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: anche modesta.*

- 1. 1321.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire le parole: grave diminuzione con le seguenti: diminuzione anche lieve.*

- 1. 1319.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire la parola: grave con la seguente: limitata.*

- 1. 1322.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: in grave aggiungere le seguenti: e seria.*

- 1. 1323.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo le parole: in grave aggiungere le seguenti: e preoccupante.*

1. **1324.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, sostituire la parola: diminuzione con la seguente: riduzione.*

1. **1325.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: e abbassamento.*

1. **1326.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: che comunque non può essere superiore allo 0,00005 per cento della popolazione totale e complessiva.*

1. **1327.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: nonché la riduzione degli habitat.*

1. **1328.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: o che siano colpite da patologie particolari.*

1. **1329.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: che in ogni caso non deve superare il 3 per cento degli esemplari complessivi della medesima specie.*

1. **1330.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: e non possono avere per oggetto la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita della specie di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE.*

1. **1331.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.*

1. **1343.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: delle quali resta vietata la cattura.*

1. **1344.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nè avere effetto su fondi agricoli privati.*

1. **1345.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o considerate rare.*

1. **1347.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e possono essere previste esclusivamente nell'ambito della stagione venatoria, e esclusivamente per una durata non superiore ad un mese.*

1. **1349.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ovvero non siano contemplate al comma 1 dell'articolo 18.*

1. **1397.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ovvero non risultino incluse nell'articolo 18.*

1. **1402.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per gli esemplari appartenenti alla specie passero e passera mattugia.*

1. **1429.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dalle deroghe a fini di richiamo*

sono escluse tutte le specie dichiarate non cacciabili dalla presente legge ad eccezione della foca monaca.

1. **1428.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Italia rivolge particolare attenzione a quanto attiene all'influenza di metodi di prelievo sul livello di popolazione delle specie oggetto di deroga.*

1. **1332.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima di procedere all'adozione di deroghe obbligatoriamente condotti dall'Istituto nazionale di fauna selvatica e censimenti della fauna per ogni specie su tutto il territorio nazionale.*

1. **1333.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui si siano stabilite deroghe inopportune a detrimento dell'ambiente, si prefigura un danno ambientale per la collettività che deve essere perseguito.*

1. **1334.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui vengano registrate modificazioni in senso negativo degli equilibri riproduttivi delle popolazioni selvatiche oggetto di deroga, i Ministri dell'am-*

biente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali sospendono le deroghe stesse e presentano immediata relazione al Parlamento.

1. **1335.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per la vigilanza di quanto sopra, viene istituito un comitato interministeriale tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il ministero delle politiche agricole e forestali.

1. **1336.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le regioni che adottano le deroghe di cui al presente articolo, predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale, la sosta e il ripopolamento dell'avifauna.

1. **1337.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, invia in via preventiva il piano delle deroghe alla Commissione ambiente del Parlamento europeo.

1. **1338.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente*

*periodo:* Le deroghe costituiscono misure eccezionali e non possono costituire regime di caccia.

- \* **1. 1391.** Nuvoli, Zanella, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe costituiscono misure eccezionali e non possono costituire regime di caccia.

- \* **1. 1396.** Grillini, Zanella, Rocchi, Chiaromonte.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe non possono costituire attività venatoria.

- 1. 1390.** Rocchi, Grillini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe non possono mai rappresentare regime di caccia.

- 1. 1400.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe, quali misure eccezionali, non sono ripetibili nell'arco di sette anni.

- 1. 1393.** Russo Spina, Vendola, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È comunque vietata ogni deroga al principio generale di divieto a qualsiasi forma di cattura intenzionale.

- 1. 1340.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora le deroghe abbiano pre-

giudicato la sopravvivenza di una specie, la caccia è sospesa per dieci anni su tutto il territorio nazionale.

- 1. 1339.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli esemplari prelevati secondo il regime di deroga del presente articolo si applica il divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *bb*).

- 1. 1341.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Inoltre le deroghe non si applicano agli uccelli canori.

- 1. 1348.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe non si applicano agli uccelli canori.

- 1. 1404.** Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe non possono comunque compromettere la salvaguardia di livelli ottimali nella consistenza numerica delle popolazioni selvatiche.

- 1. 1403.** Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È esclusa ogni possibilità di eser-

cizio di deroga sulle specie peppola, pettirosso, fringuello e sulle altre specie di piccoli uccelli.

- 1. 1399.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le specie fringuello, peppola e le altre specie di piccoli uccelli non possono essere oggetto di deroga.

- 1. 1395.** Vendola, Russo Spena, Zanella, Pecoraro Scanio, Pistone, Chiaromonte.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I piccoli uccelli non possono costituire oggetto di deroga.

- 1. 1392.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* In ogni caso le deroghe non possono avere ad oggetto le specie di cui agli allegati II/1 e II/2 della direttiva 79/409/CEE.

- 1. 1351.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'ambito delle deroghe di cui al presente articolo è tassativamente vietato l'esercizio del prelievo venatorio.

- 1. 1405.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe possono riguardare esclusivamente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uc-

celli in piccole quantità in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo; viene tassativamente esclusa l'uccisione a qualunque titolo dell'avifauna.

- 1. 1342.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Solo dopo il completamento del censimento del patrimonio ambientale costituito dalla avifauna selvatica, dello studio dello stato dell'evoluzione e dei rapporti con le altre componenti ambientali e faunistiche, la regione può disporre le deroghe di cui al presente articolo.

- 1. 1346.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

- 1. 1350.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che dispone la deroga si riaprono, per ulteriori centosessantasei giorni, i termini di cui all'articolo 15, comma 3.

- 1. 1406.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano fermi i tempi e le specie per l'attività venatoria di cui all'articolo 18.

- 1. 1394.** Rocchi, Zanella, Pecoraro Scanio, Chiaromonte, Pistone.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il parere espresso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ha valore vincolante.

- 1. 1398.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli animali abbattuti non possono essere detenuti dai soggetti che attuano il prelievo.

- 1. 1401.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe di cui al presente comma non si esercitano nelle regioni che presentino alta densità venatoria.

- 1. 1407.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'esercizio delle deroghe i soggetti di cui al comma 1 non possono autorizzare la raccolta e la detenzione delle uova, anche vuote, di qualsiasi tipo di uccello selvatico.

- 1. 1408.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'esercizio delle attività consentite in attuazione delle deroghe è vietato l'abbattimento degli uccelli selvatici, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore in tal caso la fauna abbattuta appartiene allo Stato.

- 1. 1409.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È vietata la vendita di richiami catturati ai sensi del presente articolo.

1. **1432.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La regione che non esercita controlli rigorosi sulla detenzione dei richiami è esclusa da ogni tipo di deroga per otto anni.

1. **1434.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora l'esercizio delle deroghe a fini di richiamo comporti problemi di diminuzione per le specie che ne sono oggetto, la caccia con richiami è sospesa per quindici anni.

1. **1433.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non sono ammesse deroghe a fini di richiamo per le specie di avifauna i cui individui siano inferiori ai cinquecento grammi di peso.

1. **1430.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano fermi i divieti di cui all'articolo 21 della presente legge.

1. **1431.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente*

*periodo:* Per ottenere la sostituzione del richiamo morto ceduto attraverso l'applicazione delle deroghe occorre dimostrare con certificato del medico veterinario che la morte è avvenuta per cause naturali.

1. **1426.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ogni cacciatore non può detenere più di un richiamo complessivamente.

1. **1427.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Non sono oggetto di deroga regionale specie migratorie che attraversano più di una regione.

1. **1363.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In ogni modo le deroghe vengono immediatamente revocate qualora venga accertata da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs) una riduzione della popolazione della specie interessata dalla deroga.

1. **1364.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Solo nel caso in cui la consistenza numerica di ogni specie di avifauna ha registrato un incremento del 25 per cento negli ultimi tre anni possono essere autorizzate deroghe.

1. **1365.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Qualora i censimenti della fauna selvatica diano risultati pienamente soddisfacenti per quattro anni consecutivi possono essere ammesse deroghe.

1. **1366.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esprime parere vincolante sulle misure di cui al presente articolo.

1. **1373.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per quanto riguarda le deroghe, le regioni vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare, anche localmente, all'estinzione o alla riduzione di una specie, in particolare di quelle dell'allegato IV lettera a) della direttiva 79/409/CEE.

1. **1367.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Nel medesimo provvedimento con il quale vengono disposte le deroghe le regioni provvedono al miglioramento degli interventi a tutela degli habitat e all'incremento delle aree per la sosta della fauna selvatica migratoria.

1. **1368.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La fissazione delle modalità di esercizio di deroghe all'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE è subordinata al parere non ostativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. **1369.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva n. 409/79/CEE, l'autorità abitata a dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono realizzate.

3-ter. Restano ferme le competenze previste in capo ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in merito ai compiti di vigilanza.

1. **1370.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. In quanto attività non assimilabile al prelievo venatorio in senso proprio, il prelievo in deroga non può comunque essere disposto per tempi, luoghi, specie, mezzi, impianti e metodi di prelievo coincidenti con quelli riservati all'esercizio venatorio disciplinato dalla presente legge e dalle leggi regionali.

1. **1371.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Prima della concessione di ogni deroga il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al consiglio dei mini-

stri una relazione sull'incidenza delle deroghe sui contingenti degli uccelli insettivori.

1. **1372.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono dirette alla tutela della proprietà privata e pubblica.

1. **1411.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'esercizio venatorio esercitato in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a 30 milioni e con la reclusione da 3 mesi a un anno.

1. **1418.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le specie di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE possono essere oggetto di deroga ai sensi e nei limiti di cui alla presente legge, con esclusione della possibilità di ucciderne gli esemplari.

1. **1419.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. A tutti i soggetti abilitati al prelievo in deroga è applicata una tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995 aumentata del 30 per cento.

1. **1420.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Sono aumentati del 50 per cento, ai fini dell'esercizio del prelievo in deroga, i massimali di cui all'articolo 12 comma 8.

1. **1410.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. L'assenza di carichi pendenti nonché di condanne riportate è condizione per lo svolgimento dell'attività di prelievo in deroga. Tale condizione deve essere dimostrata dall'interessato, esibendo, all'atto del controllo, i relativi certificati aggiornati rilasciati dal Tribunale competente.

1. **1412.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La deroga esercitata dai soggetti di cui al comma 1 in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE non ha effetto in aree agricole private.

1. **1413.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono comunque avere ad oggetto le specie di cui agli allegati III/I e III/2 della direttiva 79/409/CEE.

1. **1414.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Possono esercitare l'attività venatoria, ma mai in deroga i titolari di porto d'armi da almeno quindici anni e che comunque non abbiano riportato condanne e che non abbiano carichi pendenti.

**1. 1415.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Chi è in possesso dei requisiti di legge per il prelievo venatorio e voglia essere autorizzato ai sensi del comma 2 ad essere incluso tra i soggetti abilitati, deve richiedere al Tribunale competente il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario al fine di esibirlo alle autorità preposte al controllo e alla verifica.

**1. 1416.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I cittadini che abbiano carichi pendenti o abbiano riportato condanne, non possono esercitare il prelievo in deroga.

**1. 1417.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sopprimere il comma 4.*

**1. 1500.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Sono nulli i provvedimenti regionali dispositivi delle deroghe che violano anche

in parte la direttiva 79/409/CEE, la presente legge o consentono la caccia in deroga alle specie di fauna omeoterma.

**1. 1501.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede all'annullamento dei provvedimenti di deroga adottati dalle regioni che siano in contrasto con le normative nazionali ed europee.

**1. 1503.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio annullano, entro trenta giorni, le misure di deroga adottate dalle regioni che siano in contrasto con le normative nazionali ed europee-

**1. 1509.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può annullare, qualora risultino violati i principi e le disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE, i provvedimenti di deroga che le regioni devono inviargli contestualmente all'emanazione.

**1. 1502.** Luigi Pepe, Rocchi.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio riceve dalle regioni, immediatamente dopo l'emanazione, i

provvedimenti di deroga, che entro trenta giorni può annullare qualora risultino violati i principi e le disposizioni della presente legge e delle direttive comunitarie.

- 1. 1505.** Luigi Pepe, Zanella, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Al fine di assicurare il rispetto della direttiva 79/409/CEE, le regioni trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ogni provvedimento di deroga non appena emanato, provvedimento che può essere annullato dallo stesso Ministro entro trenta giorni dal ricevimento.

- 1. 1507.** Grillini, Zanella, Rocchi, Chiaromonte.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può disporre, entro venti giorni, l'annullamento delle deroghe che risultino in contrasto con le disposizioni della direttiva 79/409/CEE e con le disposizioni della presente legge.

- 1. 1508.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: Il Presidente fino a: della presente legge e con le seguenti: In applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dopo aver affidato la regione interessata, può, previa delibera del Consiglio dei ministri, annullare in tutto o in parte gli atti e i provvedimenti di deroga della regione adottati in violazione della direttiva 79/409/CEE.*

- 1. 1511.** Bulgarelli

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: Il Presidente fino a: violazione delle con le seguenti: Le regioni, contestualmente all'emanazione, inviano i provvedimenti di deroga al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale, entro trenta giorni, può disporre l'annullamento qualora risultino violati i principi e le.*

- 1. 1504.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: Il Presidente fino a: violazione delle con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio riceve dalle regioni, immediatamente dopo l'emanazione, i provvedimenti di deroga che entro trenta giorni può annullare qualora risultino violati i principi e le.*

- 1. 1506.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: Il Presidente fino a: posti in essere con le seguenti: Il Governo annulla le deroghe.*

- 1. 1510.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.*

- 1. 1512.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.